

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 GEN. 1999

ADDI 12 GEN. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	BERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARCONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	NETA	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	SIZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... OMISSIS

COSENTINO - BONADONNA - GUASCO

ASSENTI:

DELIBERAZIONE N° 46

OGGETTO: Recepimento accordo regionale per la corresponsione dell'indennita' di collaboratore di studio medico di cui all'art. 45/L del D.P.R. 484/96 fra Regione Lazio ed Organizzazioni Sindacali dei medici di medicina generale.



Oggetto: Recepimento accordo regionale per la corresponsione dell'indennità di collaboratore di studio medico di cui all'art. 45/L del D.P.R. 484/96 fra Regione Lazio ed Organizzazioni Sindacali dei medici di medicina generale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salvaguardia e Cura della Salute;

VISTI i capi II e VI dell'Accordo collettivo regionale per la disciplina dei rapporti coi medici di medicina generale (D.P.R. 484/96);

VISTO in particolare l'art. 45, lettera L), di tale Accordo, che prevede la corresponsione di "un'indennità di collaboratore di studio" ai medici individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 5% degli iscritti;

CONSIDERATO che tale percentuale, conseguita mediante l'applicazione di criteri selettivi stabiliti autonomamente dall'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute, è stata superata di n. 16 unità;

PRESO ATTO della richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria, maggiormente rappresentative, di corrispondere l'indennità in argomento a tutti i sanitari richiedenti, ma in misura proporzionalmente ridotta;

VISTO l'accordo fra le parti sottoscritto il 28 dicembre 1998, che fa parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria di tale accordo è assicurata dal Fondo Sanitario Nazionale;

VISTO l'art. 17, comma 32, della legge n. 127/97;

all'unanimità

DELIBERA

- di recepire l'accordo regionale, sottoscritto dalle quattro OO.SS. dei medici di medicina generale risultate maggiormente rappresentative (F.I.M.M.G. - S.N.A.M.I. - FEDERAZIONE MEDICI E INTESA SINDACALE), in data 28 dicembre 1998, che fa parte integrante della presente deliberazione e di consentirne l'immediata applicazione;

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge n. 127/97.

10/3/3

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



ALLEG. alla DELIB. N. 46
DEL 12 GEN. 1999

ACCORDO REGIONALE CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA'
DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO DI CUI ALL'ART. 45/L DEL D.P.R. 484/96.

L'anno 1998, il giorno 28 del mese di dicembre presso la sede della Regione Lazio
- Via C. Colombo n. 212, l'Assessore alla Salvaguardia e Cura della Salute, rappresentato dal
Dirigente del Settore 55 e dal Dirigente dell'Ufficio 1°, e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei medici di medicina generale

CONCORDANO E SOTTOSCRIVONO
(ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.P.R. 484/96) quanto segue:


- 1) la somma annua disponibile (per la corresponsione dell'INDENNITA' DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO prevista dall'art. 45/L dell'A.C.N. recepito con D.P.R. 484/96) di £ 882.000.000, corrispondente alla percentuale del 5% dei richiedenti, è aumentata di £ 57.600.000 per consentire la copertura di tutte le posizioni (N. 261, rispetto alle 245 preventivate) rispondenti ai criteri selettivi indicati precedentemente dall'Amministrazione regionale;
- 2) al fine di incentivare tutti i sanitari che hanno effettivamente assunto un collaboratore ed hanno fatto richiesta della relativa indennità, rinunciando ovviamente all'eventuale azione legale, si stabilisce di erogare la somma complessiva di £ 939.600.000 a tutti i 503 medici richiedenti (in possesso dei requisiti di cui sopra) in misura proporzionalmente ridotta rispetto a quella indicata dall'art. 45/L dell'A.C.N.. In definitiva la prevista quota annua di £ 2400 per assistito sarà ridotta proporzionalmente per tutti ed il calcolo finale dell'indennità spettante ad ognuno sarà effettuato in base agli assistiti in carico;
- 3) i rappresentanti sindacali dei medici di medicina generale prendono atto che la loro richiesta di superare significativamente la percentuale del 5% - stabilita dall'A.C.N. e già superata da altre Regioni - non è stata accolta per le note difficoltà di bilancio.

PARTE PUBBLICA


L'ASSESSORE SALVAGUARDIA
E CURA DELLA SALUTE
(Lionello COSENTINO)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 55
(Carlo SAIITTO)



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO 1°
(Luigi OPPIDO)



ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FIMMG. Angel Khan

SIAMI [Handwritten signature]



ASSOCIAZIONE MEDICI GENERALISTI [Handwritten signature]

Federazione Medici P. Dell' [Handwritten signature]

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 19 settembre 1996

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1996, n. 484.

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993, sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996.

Copia conforme all'originale
ai sensi dell'art. 14 Legge
4-1-1968 n. 15.
Dr. Luigi Oppido
Oppido

In vigore dal 4-X-96 (15 pp. dalle pubblicazioni sulla R.U.)

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
(Dr. Luigi Oppido)

- medico notula alla Azienda di iscrizione le anzidette prestazioni utilizzando il modulo di cui all'allegato "D" su cui annota gli estremi del documento sanitario, il nome e cognome dell'avente diritto e il tipo di prestazione effettuata.
5. Le Regioni, nel rispetto delle norme vigenti, stabiliscono gli eventuali interventi assistenziali a favore dei soggetti che fruiscono delle visite occasionali e possono prevedere il pagamento delle stesse al medico interessato da parte delle Aziende.
 6. Il medico è tenuto a utilizzare il modello prescrizione-proposta, indicando la residenza dell'assistito.

Art. 44

Libera professione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2, al di fuori degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo i medici iscritti negli elenchi possono svolgere attività di libera professione nei confronti dei propri assistiti.

Art. 45

Trattamento economico

1. Il trattamento economico dei medici convenzionati per l'assistenza primaria è costituito da una quota fissa del compenso per assistito e da una quota variabile, secondo quanto previsto dagli articoli 31 e 32.
2. Ai medici di medicina generale, iscritti negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, la quota fissa del compenso per assistito è articolata nelle voci: onorario professionale, indennità di piena disponibilità, compenso aggiuntivo, indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale, concorso nelle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario.

A - ONORARIO PROFESSIONALE

A1) Ai medici iscritti negli elenchi della medicina generale che svolgono compiti di assistenza primaria è corrisposto, per ciascun assistito in carico, un compenso forfettario annuo, come dalla seguente tabella, distinto secondo l'anzianità di laurea del medico.

Copia conforme all'originale
ai sensi dell'art. 14 Legge
4-1-1968 n. 15.
Dr. Luigi Oppido

G) Compensi per le prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili di cui all'art. 39, lettere a) e c), come quantificati nei protocolli allegati sotto le lettere G) ed H), e di cui allo stesso articolo lett. b), secondo quanto stabilito dagli accordi regionali. L'entità complessiva della spesa per compensi riferiti alle prestazioni di cui sopra viene definita annualmente dalle Regioni tenendo conto degli obiettivi da raggiungere fissati dai Piani Sanitari Regionali e degli obiettivi effettivamente raggiunti, previ accordi con i Sindacati maggiormente rappresentativi. I compensi corrisposti al medico per le prestazioni di assistenza programmata di cui al protocollo allegato G) non possono comunque superare il 20% dei compensi mensili detratto l'importo di cui alla voce spese. Sono fatti salvi i diversi accordi regionali.

H) Maggiorazioni per zone disagiatissime comprese le piccole isole. Per lo svolgimento dell'attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio annuo nella misura e con le modalità concordate a livello regionale con i Sindacati di categoria più rappresentativi.

I) Indennità di collaborazione informatica.

Ai medici individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 20% degli iscritti, sentito il Comitato Consultivo Regionale ex art. 12, il cui studio professionale sia dotato di apparecchiature e programmi informatici idonei ad assicurare, oltre alla gestione della scheda sanitaria individuale, anche l'eventuale collegamento con il centro medico di prenotazione e l'elaborazione dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, il monitoraggio dell'andamento prescrittivo e la verifica di qualità dell'assistenza è corrisposta un'indennità forfettaria mensile di lire 100.000, incrementata di un corrispettivo definito sulla base degli accordi regionali di cui al Capo VI, in caso di attivazione delle suddette procedure o di quant'altro sia concordato.

L) Indennità di collaboratore di studio medico.

Ai medici individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 5% degli iscritti, sentito il Comitato Consultivo regionale ex art. 12, che utilizzano un collaboratore di studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, categoria IV e/o fornito da società, cooperative e associazioni di servizio o comunque utilizzato secondo le normative vigenti, è corrisposta un'indennità annua nella misura di lire 2.400 per assistito in carico fino al massimo della quota individuale, determinando, sulla base di accordi regionali, l'ammontare dell'indennità spettante a ciascun medico in caso di lavoro associato e l'eventuale incremento in relazione alla attivazione di compiti e modelli organizzativi sperimentali.

4. I compensi di cui al comma 2 sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, mensilmente, entro la fine del mese successivo quello di competenza.

I compensi di cui al comma 3 sono versati mensilmente entro la fine del secondo mese successivo a quello di competenza.



Copia conforme all'originale
ai sensi dell'art. 14 Legge
4-1-1968 n. 15.
Dr. Luigi Oppido